



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ADOZIONE PROVVEDIMENTO**

L'anno **2023**, addì **venti**, del mese di **Dicembre** dalle ore **18:52**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MATTIOLI CECILIA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NOTA FABIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 14    Assenti: 3

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ADOZIONE PROVVEDIMENTO**

Introduce l'argomento il Segretario Generale Dr Livio Sigot.

Interviene il Consigliere Roccotelli.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 83 del 30/11/2023 redatta dal Segretario Generale, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 13 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2023/2025 e n. 14 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 8/5/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 14
Astenuti	n. 04 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Picciotto e Wood)
Contrari	n. =
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10 (i Consiglieri di maggioranza ed il Consigliere di minoranza Roccotelli)

## **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta redatta dal Segretario Generale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

## **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 10 voti favorevoli (i Consiglieri di maggioranza ed il Consigliere di minoranza Roccotelli), n. 4 astenuti (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Picciotto e Wood) su 14 presenti e 10 votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ig

## Organi Politici / Segretario Generale

Proposta N. 83 del 30/11/2023

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ADOZIONE PROVVEDIMENTO

Su richiesta del Sindaco Andrea Archinà

Premesso:

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO il disposto del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le modifiche del decreto correttivo D. Lgs n. 100/2017;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Quindi il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, in base al TUSP può dunque mantenere partecipazioni in società per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre previste dall'art. 4 le seguenti altre situazioni particolari:

*Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*

*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune ... effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29.11.2022 con la quale si è deliberato di:

- di mantenere la partecipazione del Comune in SMAT Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione del servizio idrico integrato, individuata dall'Ente di governo di Ambito
- di mantenere la partecipazione del Comune in ACSEL Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione dei rifiuti, individuata dall'Ente di governo di Ambito;
- di mantenere la partecipazione del Comune nella Società "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l." in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) svolgendo attività di organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati
- non risultavano i presupposti per dover procedere a un piano di razionalizzazione, pur confermando per l'infinitesima parte di competenza le azioni già previste in SMAT spa per la razionalizzazione delle partecipazioni indirette;

DATO ATTO che, non avendo adottato un piano di razionalizzazione nell'annualità pregressa, non è necessario approvare la relazione di cui all'art. 20 c. 4 del TUSP;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente:

SULLA BASE della proposta, come formulata dalla Giunta comunale, che ha fornito le opportune direttive agli uffici per la redazione dell'allegata documentazione;

TENUTO CONTO che la rilevazione di tutte le partecipazioni detenute è stata istruita dagli uffici comunali competenti, come si evince dall'allegata revisione periodica delle partecipazioni, in applicazione dell'Art. 20, c. 1, TUSP, con i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le medesime motivazioni già inserite nella ricognizione al 31.12.2021 per il mantenimento delle partecipazioni del Comune in AcSEL Spa, Smat SpA e Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., in quanto soggetti che gestiscono un servizio pubblico di interesse generale, art. 4 c.2 lett. a);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P., si ritiene che, per le motivazioni espresse nella scheda allegata:

- Sia da mantenere la partecipazione del Comune in SMAT Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione del servizio idrico integrato, individuata dall'Ente di governo di Ambito
- Sia da mantenere la partecipazione del Comune in ACSEL Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione dei rifiuti, individuata dall'Ente di governo di Ambito;
- Sia da mantenere, la partecipazione del Comune nella Società "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l." in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) svolgendo attività di organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati
- Si debba dare atto che non risultano neanche quest'anno i presupposti per dover procedere a un piano di razionalizzazione;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il Decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO che l'art. 2, lett. c), del D. Lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del D. Lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 D. Lgs. 201/2022 prevede che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato D. Lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO, altresì, che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni comprendente i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022 dalla Città di Avigliana, allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che:
  - Sia da mantenere la partecipazione del Comune in SMAT Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione del servizio idrico integrato, individuata dall'Ente di governo di Ambito
  - Sia da mantenere la partecipazione del Comune in ACSEL Spa in quanto ente gestore di servizio pubblico locale, relativo alla gestione dei rifiuti, individuata dall'Ente di governo di Ambito;
  - Sia da mantenere, la partecipazione del Comune nella Società "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l." in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) svolgendo attività di organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati
  - Si debba dare atto che non risultano neanche quest'anno i presupposti per dover procedere a un piano di razionalizzazione;
- 3) Di trasmettere i contenuti del presente provvedimento al Mef Dipartimento del Tesoro nonché alla sezione di controllo della Corte di conti competente, in attuazione del citato art. 20, c. 3, del TUEL 175/2016 secondo le modalità ivi stabilite;
- 4) Di dare atto che, non avendo adottato un piano di razionalizzazione nell'annualità pregressa, non è necessario approvare la relazione di cui all'art. 20 c. 4 del TUSP;
- 5) Di approvare, in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale, e che costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;

- 6) Di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022, che la relazione approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 7) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il Segretario Generale  
Livio Sigot

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*